



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Proposta n. 3 del 25/03/2025

ORDINANZA SINDACALE N. 77 del 27/03/2025

OGGETTO: ART. 19 L.R. PIEMONTE 15/7/2021, N. 19: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 3/2017 DEL 3 GENNAIO 2017 RECANTE DISPOSIZIONI SU ORARI DI ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI AUTOMATICI PER IL GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 e 7 DEL R.D. 773/1931 – T.U.L.P.S. CON VINCITA IN DENARO, PROVVEDIMENTI SU ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DELLE SALE PER IL GIOCO LECITO AUTORIZZATE EX ART. 86 ED 88 TULPS, ALTRE INERENTI PRESCRIZIONI.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 3/2017 del 3 gennaio 2017 all'oggetto recante disposizioni sugli orari di esercizio degli apparecchi automatici per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 – T.U.L.P.S. con vincita in denaro, nonchè provvedimenti su orari di apertura e di chiusura delle sale per il gioco lecito autorizzate ex art. 86 ed 88 TULPS ed altre inerenti prescrizioni;

Preso atto della pubblicazione in data 15/7-2021 nel Supplemento n. 4 al B.U.R. Piemonte N. 28 della L.R. Piemonte 15/7-2021, n. 19 all'oggetto: "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)", la quale viene dichiarata urgente al suo art. 28 entrando quindi in vigore il giorno stesso della pubblicazione;

Visto l'art. 19 che concerne "Limitazioni orarie all'esercizio del gioco", in particolare il comma 4;

Riscontrato altresì che l'art. 25 - "Abrogazioni" della succitata L.R. stabilisce che: "La legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) è abrogata" (testualmente);

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, adottare il presente provvedimento di revoca dell'ordinanza sindacale n. 3/2017 del 3 gennaio 2017 in quanto superata dall'evoluzione normativa regionale;

DISPONE

l'ordinanza sindacale n. 3/2017 del 3 gennaio 2017 è revocata, in quanto ampiamente superata dalla normativa regionale in materia.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio nonchè sul sito istituzionale del Comune.

Il Comando di Polizia Municipale e le forze di polizia presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza sindacale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i soggetti destinatari possono presentare ricorso contro il presente atto:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Tortona (AL) del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Tortona (AL) del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Tortona lì, 27/03/2025

IL SINDACO

f.to CHIODI FEDERICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)